

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL'11 GENNAIO 1951

(82ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni » (N. 244-C)
(Approvato con modificazioni dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 845, 849, 851
TOSELLI, <i>relatore</i>	845, 851
FAZIO	845, 846, 847, 851
BUIZZA	846, 850
FERRARI	846, 849
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	846, 847, 848, 851
BORROMEO	848, 850, 851
TROIANO	849
FRANZA	849
TOMMASINI	851

(Discussione e approvazione)

« Ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, danneggiati dagli eventi bellici » (N. 1392) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	839, 842, 843, 844
TOMMASINI	840, 841, 842, 844

PANETTI	Pag. 840, 841, 842, 843
CORBELLINI, <i>relatore</i>	840, 841, 842
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	840, 841, 842, 844
FERRARI	841, 843, 844

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Ceschi, Corbellini, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Mancini, Martini, Panetti, Priolo, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

Interviene inoltre, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Fazio.

Intervengono altresì il Sottosegretario di Stato per i trasporti, senatore Battista, e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi alla industria privata, danneggiati dagli eventi bellici » (N. 1392) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi alla industria privata, danneggiati dagli eventi bellici ».

Faccio presente alla Commissione che, con lettera del 19 dicembre ultimo scorso, il Presidente del Senato ha sollecitato l'approvazione

del presente disegno di legge. Il senatore Tommasini, però, desidererebbe vedere unita la discussione di questo disegno di legge a quella del disegno di legge sulle ferrovie secondarie e ne proporrebbe quindi il rinvio all'Assemblea.

TOMMASINI. Avevo fatto questa proposta, in quanto ho avuto più volte occasione di osservare quanto sarebbe opportuno instaurare un sistema di procedimento coordinato e parallelo per disegni di legge concernenti questioni analoghe. Viene a noi in sede referente, per essere portato poi dinanzi all'Aula, il disegno di legge per il rammodernamento delle ferrovie e tramvie date in concessione. È nota quale è stata la ricchezza di discussione in merito. Contemporaneamente viene presentato alla Camera un disegno di legge concernente lo stanziamento di 16 miliardi per la ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, danneggiati dagli eventi bellici. Questo disegno di legge, per essere stato approvato dalla Commissione della Camera in sede deliberante, viene ora a noi, settima Commissione del Senato, in sede deliberante. Quindi, come si vede, uno di questi due provvedimenti viene mandato prima a noi, l'altro prima alla Camera, mentre riguardano problemi analoghi, per non dire coincidenti, che sarebbe opportuno trattare e risolvere in modo organico ed unitario.

Io non voglio insabbiare la discussione, ma ho posto il problema per richiamare l'attenzione del potere esecutivo sull'opportunità che disegni di legge di tal genere siano coordinati fra loro, trattandosi di provvedimenti distinti, ma indubbiamente afferenti allo stesso soggetto.

PANETTI. A proposito del rilievo del collega Tommasini, debbo far notare che nel caso presente non si tratta neanche di due cose completamente distinte, in quanto, sia nel caso del rinnovamento del materiale disastroso che nel caso del miglioramento del materiale, si viene ad affrontare il problema della modificazione del sistema di trazione ed, eventualmente, dello stesso mezzo di trasporto, sostituendone altro più idoneo alla ferrovia.

Trovo che il collegamento deve esserci: appoggio, quindi, il rilievo del collega Tommasini.

CORBELLINI, *relatore*. È vero che lo scopo finale dei due disegni di legge è comune, perchè si tratta in entrambi i casi di rimettere in condizioni di efficienza le ferrovie concesse, ma

col primo si riconosce un diritto di risarcimento di danni di guerra, col secondo si provvede a un rinnovamento e rammodernamento del materiale. Il disegno di legge in esame non è altro che la continuazione, direi, del decreto legislativo del 1947, che stabiliva per la ricostruzione ferroviaria una spesa di 165 miliardi, che potevano essere ripartiti in tre anni: nel primo anno 75 miliardi, nel secondo 50, nel terzo 40. Successivamente si pensò che non era opportuno destinare questa somma alla ricostruzione ferroviaria in genere e si stabilirono due quote, una per le ferrovie dello Stato e una per le ferrovie concesse. Allora, con legge del dicembre 1947, furono stralciati dai 165 miliardi, 10 miliardi che dovevano essere specificatamente destinati alle ferrovie concesse, e anche questi 10 miliardi furono ripartiti in tre esercizi.

Successivamente ancora, nella ricostruzione dei pubblici servizi su rotaia o su strada distrutti dalla guerra, si vollero comprendere anche le tramvie urbane o extra urbane, sicchè, nel primo anno di applicazione della legge, si diedero sussidi per riparazioni di danni di guerra a tre grandi aziende ferrotramviarie, quelle di Milano, Roma e Napoli.

Poichè è scaduto il triennio previsto da tale legge, si è ritenuto di presentare un nuovo disegno di legge, quello in esame, che proroghi ancora i benefici per la ricostruzione dei pubblici servizi concessi, danneggiati dagli eventi bellici.

Il disegno di legge che, invece, riguarda l'ammodernamento delle linee che non hanno subito danni di guerra concerne come è evidente, tutt'altro problema.

Allora, pur riconoscendo che scopo di entrambi i disegni di legge è quello di avere delle ferrovie ammodernate ed efficienti, dato che il disegno di legge in esame è quasi la proroga della precedente legge sulla ricostruzione degli impianti danneggiati dalla guerra, trovo che la differenziazione sia pienamente accettabile e penso perciò che il disegno di legge in discussione possa essere esaminato dalla nostra Commissione in sede deliberante, indipendentemente dall'altro.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono d'accordo con il relatore. Faccio presente al senatore Panetti che unica connessione fra i due disegni di legge di cui si

discute, è che in entrambi si parla di ferrovie, il che è troppo poco per dire che debbono essere esaminati insieme.

Questo è un disegno di legge di bilancio e, se mai, ha analogie con la legge n. 410, legge che ha trovato costante applicazione presso il Ministero dei trasporti, onde consentire il proseguimento della ricostruzione delle ferrovie disastrose dalla guerra, e i cui termini stanno per scadere. In definitiva, col presente disegno di legge si viene a dare una continuazione alla legge n. 410, al fine di evitare una stasi nell'opera di ricostruzione. Infatti, i 16 miliardi in essa previsti, non sono altro che un supplemento ai fondi già stanziati con la legge precedente.

Come ho detto, è una legge di bilancio, perchè già nel corrente esercizio finanziario 1950-1951, sono stati stanziati quattro miliardi in previsione dell'approvazione di questo disegno di legge, che non potrebbero essere utilizzati se esso non venisse approvato.

FERRARI. Mi pare che le posizioni siano due e che convenga precisarle bene; una concerne l'autonomia dei due disegni di legge e l'altra prospetta l'opportunità di portare in Assemblea anche quello ora in esame.

Sul primo argomento, io, pur ritenendo che sarebbe stato opportuno che questi due disegni di legge fossero stati portati prima e simultaneamente o al Senato o alla Camera, posso accettare che la discussione avvenga separatamente. Su un'eventuale proposta di rimettere questo disegno di legge all'Assemblea, noi siamo favorevoli in linea di principio.

PANETTI. Io ho solo segnalato il criterio di scelta e deliberazione perchè le decisioni per una determinata ferrovia, sia o non sia stata disastrosa, deve procedere dallo stesso ente, cioè dalla Commissione interministeriale. Questo sia ben chiaro.

TOMMASINI. La mia conclusione, che rimane e che è stata accettata da tutti i colleghi, è che allo stato dei fatti, vista l'urgenza del provvedimento che è stato presentato, urgenza segnalata anche dal Presidente del Senato, accettato il fatto compiuto, ma voglio esprimere l'opinione e l'augurio che incidenti del genere non abbiano più a verificarsi.

CORBELLINI, *relatore*. Per la relazione sul disegno di legge non ho altro da aggiungere

a quanto ho già detto. Alcuni colleghi desideravano chiedere al Ministero dei trasporti quale era la portata tecnica di questo disegno di legge, e cioè quali sarebbero state le ricostruzioni possibili con questi 16 miliardi.

PANETTI. Da informazioni da me assunte sembra che, con questi nuovi fondi si provvederà, più che altro, ad una integrazione di lavori già in parte eseguiti piuttosto che alla riparazione di linee non ancora prese in esame.

Io ho chiesto anche se si ritiene che questi 16 miliardi siano sufficienti per coprire il fabbisogno della ricostruzione. Mi hanno detto che per il momento sembrano sufficienti, ma che non si può ipotecare l'avvenire.

CORBELLINI, *relatore*. Il preventivo era di poco più di 15 miliardi; si è portata la cifra a 16 miliardi appunto per gli imprevisti.

PANETTI. Poichè per il materiale mobile la legge prevede solo il 50 per cento, mentre all'altro 50 per cento deve provvedere la società esercente, quando si parla di miglioramenti accoppiati con riparazioni, si intende di valersi del finanziamento di questa legge e non di altre leggi.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. L'articolo 3 può valere a chiarificare molti dubbi. Esso dice: « Alla spesa di lire quattro miliardi per l'esercizio finanziario 1950-1951, si farà fronte con prelevamento della somma stanziata al capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Trasporti dello stesso esercizio per l'applicazione della precitata legge 14 giugno 1949, n. 410 ».

Quindi, poichè si fa esplicito riferimento alla legge n. 410, vale anche per il disegno di legge in discussione la Commissione in essa prevista e valgono altresì le norme da essa sancite.

FERRARI. Io sono sempre stato preoccupato e lo sono tutt'ora, malgrado l'emendamento aggiuntivo introdotto dalla Camera a favore delle ferrovie municipalizzate. La Camera dei deputati ha infatti introdotto, in aggiunta al testo governativo, nell'articolo 1 le parole « alle aziende municipalizzate o di prevalente proprietà dei Comuni o delle Provincie ». Questo è un punto ormai fissato. Io mi riserverò alla fine della discussione di proporre alla Commissione un ordine del giorno a favore delle municipalizzate perchè il Governo le tenga in precipua considerazione, dato che, su 17 mi-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

82ª RIUNIONE (11 gennaio 1951)

liardi stanziati per le ferrovie concesse, le municipalizzate hanno avuto finora solo 2 miliardi e mezzo.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il titolo, dopo le modifiche apportate dalla Commissione della Camera, non è più rispondente. Osservo anche che noi possiamo modificarlo senza per questo dover rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

CORBELLINI, *relatore*. Credo che il titolo possa essere modificato adottando la dizione dell'articolo 1 e cioè: « Ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi alla industria privata, alle aziende municipalizzate o di prevalente proprietà dei Comuni o delle Provincie, danneggiati dagli eventi bellici ».

PANETTI. Per semplificare io direi invece che « di prevalente proprietà dei Comuni e delle Provincie », « di prevalente proprietà degli Enti locali ».

PRESIDENTE. Il titolo sarebbe allora così formulato: « Ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi alla industria privata, alle aziende municipalizzate o di prevalente proprietà degli Enti locali danneggiati dagli eventi bellici ».

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la nuova formulazione del titolo da me già letta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per provvedere alla ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi alla industria privata, alle aziende municipalizzate o di prevalente proprietà dei Comuni o delle Provincie danneggiati dagli eventi bellici, mediante la corresponsione dei concorsi dello Stato previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, il Ministro dei trasporti, in aggiunta alla somma di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 16 miliardi (sedici miliardi), in ragione di lire quattro mi-

liardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53 e 1953-54.

TOMMASINI. Desidero un chiarimento. Secondo la dizione dell'articolo 1, sono comprese negli stanziamenti anche le sovvenzioni per la ricostruzione del materiale mobile?

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sì, in quanto l'articolo fa esplicito riferimento alla legge n. 410, che prevede appunto sovvenzioni anche per la ricostruzione del materiale mobile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La somma occorrente per il completamento dei lavori di ripristino e di trasformazione a scartamento ordinario della ferrovia Sangritana di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1210, in aggiunta a quella già imputata sui fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, farà carico agli stanziamenti di cui al precedente articolo.

CORBELLINI, *relatore*. A proposito di questo articolo, faccio presente che la ferrovia Sangritana era a scartamento ridotto, e che sono in corso le opere di trasformazione a scartamento ordinario, onde permettere il collegamento diretto del Sangrio con la ferrovia adriatica. La rettifica e la ricostruzione della linea sono possibili con poca spesa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Alla spesa di lire 4 miliardi per l'esercizio finanziario 1950-51 si farà fronte con prelevamento della somma stanziata al capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti dello stesso esercizio per l'applicazione della precitata legge 14 giugno 1949, n. 410.

(È approvato).

FERRARI. Come ho poc'anzi preannunciato, sottopongo all'approvazione della Commissione il seguente ordine del giorno:

« La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminato il progetto di legge sul completamento della ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi alla industria privata, danneggiati dalla guerra;

tenuto conto che la somma di 16 miliardi, ivi stanziata per la totale copertura dei contributi statali previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, deve intendersi comprensiva dei concorsi per le aziende di trasporto municipalizzate o di prevalente proprietà comunale e provinciale;

considerato:

1) che sulle somme finora stanziate per la ricostruzione di cui trattasi, ed ammontanti a complessivi 15.377 milioni, risulta che solo una modesta parte, e precisamente circa lire 2.500 milioni, è stata assegnata a titolo di concorso statale alle predette aziende municipalizzate, mentre il danno complessivo subito dalle stesse per eventi bellici è valutabile in circa 17 miliardi;

2) che molte aziende municipalizzate, per quanto abbiano da tempo presentato domande per concorsi statali, non hanno ancora potuto ottenere adeguate assegnazioni, essendo queste l'elemento fondamentale per ultimare la ricostruzione;

rilevato altresì che l'industria dei trasporti municipalizzati o di prevalente proprietà comunale e provinciale costituisce un importante patrimonio delle comunità contadine ed esercita, nel proprio campo, un'alta funzione d'interesse collettivo, sia come industria pubblica dalla quale esorbita ogni finalità di profitto, sia come strumento per garantire un razionale ed economico servizio di trasporti pubblici, indispensabile alla vita civile delle grandi città italiane;

tenuto conto, infine, che le aziende di cui trattasi hanno dovuto sostenere in questi anni un notevole sforzo di ricostruzione basandosi quasi esclusivamente sulle proprie forze e che, per tutti questi motivi, sono meritevoli della massima attenzione e cura da parte dello Stato;

fa voti affinché, nella ripartizione delle somme stanziate in base al progetto di legge di

cui è cenno in principio, una congrua aliquota proporzionata ai danni subiti, e comunque tale da permettere un notevole ed esteso aiuto a tutte le aziende interessate, sia destinata per sopperire ai bisogni della ricostruzione dell'industria dei trasporti municipalizzati o di prevalente proprietà comunale e provinciale ».

PANETTI. Le disponibilità finanziarie, da quel che ho potuto comprendere parlando con l'Ispettorato sono coperte. Se noi approviamo questo ordine del giorno in forma così precisa, l'unico esito positivo sarà una richiesta di supplemento di fondi.

FERRARI. Allora era inutile stabilire, all'articolo 1, che questi 16 miliardi sono destinati alla ricostruzione dei servizi concessi e alla industria privata e alle aziende municipalizzate o di prevalente proprietà dei Comuni e delle Provincie.

PRESIDENTE. Io penso che l'ordine del giorno potrebbe essere snellito. Tutta la prima parte potrebbe restare come illustrazione da parte del senatore Ferrari, mentre l'ordine del giorno vero e proprio dovrebbe essere costituito solo dall'ultima parte e risultare così formulato: « La 7ª Commissione permanente del Senato fa voti affinché, nella ripartizione delle somme stanziate in base al progetto di legge, una congrua aliquota proporzionata ai danni subiti e comunque tale da permettere un notevole ed esteso aiuto a tutte le aziende interessate, sia destinata a sopperire ai bisogni della ricostruzione dell'industria dei trasporti municipalizzati o di prevalente proprietà comunale e provinciale ».

FERRARI. Sono d'accordo su questa formulazione.

PANETTI. Bisognerebbe aggiungere: « tenendo conto dei finanziamenti che hanno già ottenuto, che sono tutt'ora in discussione e che potranno ottenere ». Infatti non è detto che queste aziende non potranno ottenere altro, oltre la cifra già segnalata dall'onorevole Ferrari.

PRESIDENTE. Io non so se sia opportuno dire « una congrua aliquota proporzionata », forse sarebbe bene togliere quel « proporzionata ».

FERRARI. Il contributo deve essere ripartito proporzionalmente alle aziende private e alle municipalizzate, a seconda dei danni. Le

somme già corrisposte debbono conteggiarsi in questo computo.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il termine « aliquota proporzionata » mi spaventa per un motivo molto semplice. Come i colleghi Ferrari e Corbellini — che sono stati Ministri — sanno, quando un disegno di legge viene varato, le somme sono già state in gran parte destinate. Stabilire ora una destinazione in termini perentori significherebbe forse mutare radicalmente il programma di stanziamenti già predisposto.

Posso invece accettare un ordine del giorno che inviti il Governo a destinare una « congrua aliquota » alle aziende municipalizzate. Su questo posso essere d'accordo, perchè, come ha già rilevato il relatore, c'è un largo margine e possiamo essere certi che una buona cifra andrà alle municipalizzate.

FERRARI. Le municipalizzate sono sempre le cenerentole...

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Le municipalizzate sono dei Comuni e ad esse dovrebbero provvedere i Comuni. Lo Stato non dovrebbe dare neppure una lira. Invece noi diamo alle municipalizzate e diamo volentieri ed il collega Ferrari sa quanto sto cercando di fare per esse. Ma tutto quel che facciamo è un di più, perchè sono i Comuni che dovrebbero provvedervi o con il loro bilancio o con le integrazioni del Ministero dell'interno. Se il Ministro dei trasporti viene incontro a queste aziende, lo fa perchè riconosce la situazione di particolare disagio in cui esse si trovano, dato il cattivo trattamento che molte volte hanno dai Comuni. Non si possono però destinare ad esse somme che dovrebbero andare spesso per il ripristino del materiale mobile, dato che già nella maggior parte dei casi le attrezzature fisse sono state ricostruite, ma non se ne hanno i benefici perchè mancano, ad esempio, le vetture. È necessario che prima siano completati i lavori già iniziati.

FERRARI. Non posso accettare la precisazione che ha fatto il Sottosegretario nei confronti delle municipalizzate, perchè assolutamente non ammetto che non si debbano considerare in questo caso le municipalizzate come tutte le altre aziende. Anzi, sono del parere che devono essere considerate di più e mi preme che questo risulti dal resoconto della seduta.

È inutile dilungarsi. Accetto la modifica dell'ordine del giorno, perchè desidero che esso riceva l'approvazione unanime della Commissione. Mi riserverò, in sede consuntiva, di vedere in che modo realmente le municipalizzate saranno trattate e di ritornare allora sulla questione per ripetere con altri argomenti più validi quel che ho sostenuto questa volta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno resta allora così formulato: « La 7ª Commissione del Senato, nell'approvare la legge " Ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi alla industria privata, alle aziende municipalizzate o di prevalente proprietà degli Enti locali danneggiati dagli eventi bellici " fa voti affinché, nella ripartizione delle somme stanziare in base al disegno di legge stesso, una congrua aliquota, tale da permettere un notevole ed esteso aiuto a tutte le aziende interessate, sia destinata a sopperire ai bisogni della ricostruzione dell'industria dei trasporti municipalizzati o di prevalente proprietà comunale e provinciale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TOMMASINI. Sottopongo all'approvazione della Commissione questo ordine del giorno:

« La 7ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare la legge " Ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi alla industria privata e alle aziende municipalizzate o di prevalente proprietà degli Enti locali danneggiati dagli eventi bellici ", fa voti che il Ministro dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), per quanto riflette l'approvvigionamento del materiale mobile, faccia in modo che siano, per quanto possibile, adottati tipi unificati, come stabilito dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487 ».

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni » (N. 244-C) (Approvato con modificazioni dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni ».

La nostra Commissione aveva apportato un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge, per ammettere alla proroga « le piccole utenze di fatto che abbiano base sopra una derivazione ininterrotta per il trentennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge ».

Ricordo che il collega Fazio si battè per questo emendamento aggiuntivo e ottenne l'approvazione della Commissione. Lo stesso senatore Fazio ha pure presentato, al riguardo, un disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 2, lettera b), della legge 11 dicembre 1933, n. 1175, e proroga per le domande di riconoscimento e di dichiarazione di utenza in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica ».

La Camera dei deputati non ha però approvato l'aggiunta che la nostra Commissione aveva apportato all'articolo 1 del disegno di legge e ce lo ha rinviato.

TOSELLI, *relatore*. La questione, che è stata dibattuta parecchie volte nella 7ª Commissione, aveva portato la Commissione stessa a dar per due volte l'approvazione a questo emendamento che tende a facilitare le piccolissime derivazioni e quei proprietari che, per avere una entità trascurabile di godimento di queste acque pubbliche, non avevano sentito la necessità di documentare nella loro richiesta quel che sarebbe occorso per il riconoscimento dei loro diritti e qualche volta non avrebbero avuto i documenti per provare il legittimo uso di questo diritto per il trentennio anteriore al 1884, cosa difficilissima dopo quasi un secolo.

Ora il senatore Fazio, nel sostenere la sua tesi, ha ancora fatto presente un'altra incon-

gruenza della legge, che consiste nel fatto che, mentre nella legge del 1933 si parla dell'utilizzazione di acque pubbliche, queste acque pubbliche non potevano diventare tali che in seguito alla pubblicazione di un catasto delle acque. Io potrei riferirmi a casi in cui le acque, ad esempio di laghi, sono state commerciate fin quando è intervenuta una indagine da parte dello Stato che le ha definite pubbliche.

Il senatore Fazio sostiene che questo catasto delle acque pubbliche deve precedere l'applicazione delle disposizioni sulle acque pubbliche, cioè che, fin quando queste acque non siano state elencate nell'apposito catasto, debbono considerarsi come private.

Allora, anche perchè la legge del 1933 fa solo distinzione tra grandi e piccole derivazioni, e non tra piccole e piccolissime, il senatore Fazio propone il suo disegno di legge, secondo cui, per venire incontro alle esigenze di coloro che usufruiscono di piccolissime derivazioni, si deve tener conto, per stabilire il titolo di possesso, non del trentennio anteriore al 1884, ma di quello anteriore alla pubblicazione degli elenchi del catasto.

Ritengo che la soluzione di questa divergenza di vedute tra Camera e Senato, potrebbe trovarsi pacificamente qualora facessimo precedere la discussione del progetto di legge del senatore Fazio, approvato il quale, verrebbe a cadere la necessità dell'emendamento aggiuntivo apportato all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

FAZIO. Io sono di idea contraria perchè l'emendamento è di così lieve portata che non hanno ragione di essere le questioni di diritto, vere o non vere, che il Governo accampa.

Sono un po' scettico sul fatto che il Governo possa accettare la mia proposta che favorisce le popolazioni di montagna e non mi stupirei che, caduto l'emendamento da me proposto, il mio progetto di legge, approvato dalla Commissione del Senato, fosse poi bocciato dalla Camera.

Si voti l'emendamento ed io ritirerò il mio disegno di legge. Ma se l'emendamento non è approvato, mantengo il disegno di legge. Ad ogni modo desidero che prima la Commissione si pronunci sull'emendamento.

TOSELLI, *relatore*. Desidero esprimere un mio pensiero. Se dovessimo entrare in discus-

sione sull'emendamento, allora, in sede di questa discussione, farei la proposta di un emendamento all'emendamento, cioè di ridurre le derivazioni alle piccolissime e non oltre i 100 litri.

BUIZZA. Anche io desidero avanzare una proposta di emendamento all'emendamento. Io credo che la Camera non dovrebbe avere difficoltà ad accettare una modifica, se noi dicessimo che si deve tener conto non del trentennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge, ma del cinquantennio.

Accoglierei anche la proposta del collega Toselli di ridurre la portata delle derivazioni a 100 litri.

FERRARI. Io credo che sarebbe opportuno ascoltare il parere del rappresentante del Governo, che ci informasse anche delle ragioni per le quali la Camera non ha accettato l'emendamento.

Io non sarei poi contrario alla proposta avanzata poc'anzi dal relatore, di lasciar cadere l'emendamento purchè sia approvato il disegno di legge di iniziativa del senatore Fazio. Però lo stesso senatore Fazio ha giustamente avanzato il dubbio che poi il suo progetto possa essere bocciato dalla Camera. Vorrei ancora sapere: se noi procediamo nella discussione dell'emendamento all'articolo 1, il disegno di legge Fazio viene senz'altro ritirato, senza attendere?

FAZIO. No, lo ritirerò solo quando l'emendamento sarà approvato dalla Camera.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono veramente spiacenti di essere la causa di questa discussione, ma non faccio che rappresentare l'opinione del mio Ministero e del Governo che si è occupato collegialmente di questo problema, che è diventato grosso anche senza avere grande importanza.

In sostanza, debbo purtroppo ripetere quel che ho avuto occasione di dire più volte, non trascurando di ricordare agli onorevoli senatori che questo disegno di legge, di portata così modesta, per questo equivoco che si è creato, si sta trascinando da ben due anni. Esso infatti fu presentato la prima volta al Parlamento nel gennaio del 1949. Esso aveva il suo fondamento sulla esigenza di regolarizzare una situazione irregolare di carenza degli uffici, per la difficoltà che gli uffici hanno avuto in que-

sti ultimi anni di procedere sollecitamente al rinnovo delle concessioni scadute per le utenze di acque pubbliche. Il Governo, constatando questa situazione irregolare per il fatto che molte utenze scadute, pur avendo chiesto a norma di legge la proroga, non avevano ancora potuto ottenere formalmente il nuovo atto di concessione, ritenne, nel gennaio del 1949, di regolarizzare questa situazione, prorogando tutte le concessioni scadute la cui richiesta di proroga era in corso di esame, salvo a recuperare il tempo perduto ed a rimettere poi in ordine tutto il settore.

La proposta del senatore Fazio, che ha dato luogo a tutto questo travaglio, non poteva e non può essere accettata dal Governo. La Camera, in questo, è stata concorde con l'opinione del Governo. È da notare che l'ultima volta il disegno di legge è stato portato alla Camera in Assemblea plenaria proprio per un atto di deferenza verso il Senato.

Il Governo e la Camera non hanno potuto essere di accordo per un motivo indipendente dal merito della questione, per un motivo di logica formale e di tecnica legislativa.

In sostanza, l'emendamento del senatore Fazio introdurrebbe in questo disegno di legge una modifica di merito nella materia delle acque, mentre il disegno di legge non ha questo scopo, ma tende solo a regolarizzare la situazione di irregolarità in cui si trovano le concessioni scadute che non hanno potuto essere rinnovate.

Il disegno di legge dice che tutte le utenze che sono scadute e per le quali è in corso la richiesta di proroga senza che l'istruttoria si sia potuta concludere tempestivamente, senza quindi che si sia potuto formulare l'atto regolare di proroga, sono prorogate *ope legis* per un certo numero di anni, mentre nel frattempo le istruttorie continueranno a svolgersi e mano verrà riassorbito il periodo di proroga eccezionale. Quindi si tratta di una proroga che non incide sulla sostanza, ma solo sulla forma.

Il disegno di legge si riferisce perciò a degli oggetti ben precisi, a delle utenze esistenti, scadute, per le quali sia stata chiesta la proroga e per le quali la proroga non sia stata ancora materialmente concessa.

Dire che questa proroga si debba riferire anche alle piccole utenze di fatto che abbiano base sopra una derivazione, sia pure con gli emendamenti Toselli e Buizza, significa dire un'assurdità, nel senso che si stabilirebbe di prorogare un qualche cosa che non esiste. Si finirebbe per dire che sono prorogate delle utenze che formalmente non esistono, perchè non sono state mai riconosciute o concesse. Non si può prorogare un'utenza di fatto.

FAZIO. Si può dare una proroga del termine per presentare la domanda.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo è un altro discorso. Si tratta allora di vedere se sia il caso o meno di modificare nel merito il testo unico delle acque, modificando il termine, i requisiti, il titolo del trentennio: si tratta di tutto un complesso di questioni che non hanno nulla a che fare con l'oggetto specifico del disegno di legge in discussione.

Ecco la ragione, non di merito, ma formale, di una forma però che incide sulla logica stessa del disegno di legge, per cui non possiamo in modo assoluto accettare l'emendamento del senatore Fazio.

Detto questo, non dovrei aggiungere altro, se non pregare la Commissione di riflettere sugli argomenti da me portati senza entrare nel merito, riservandomi di entrare nel merito nel caso di una eventuale modifica delle disposizioni del testo unico, cioè discutendo il disegno di legge del senatore Fazio.

FAZIO. Io sono grato dell'ospitalità concessami, ma non pensavo di dover tornare in questa Commissione per un argomento che presenta tante difficoltà.

Mi sono occupato di questo problema per una ragione semplicissima, perchè vengo dall'alta montagna, conosco quei luoghi e conosco i bisogni di quelle popolazioni. Ritengo che al Governo non importi molto se la montagna si spopola, ma noi, che ci viviamo, sentiamo l'importanza di questo problema e non possiamo ammettere tante difficoltà per una cosa che non costa nulla a nessuno.

Questa estate mi sono trovato ad Upega, una piccola frazione del comune di Briga, che l'amica Francia ha dimenticato di portarci via, una frazioncina che quando io ero giovane contava 800 abitanti. Questa estate ho domandato

quanti fossero gli abitanti: 60, mi è stato risposto. Una delle ragioni di questo abbandono è proprio l'impossibilità di esercitare quella piccola agricoltura che è necessaria per vivere. Il paese è a 1400 metri sul livello del mare e, se si guarda su in alto si vedono tante terrazze desolate, gli spiazzini dei campi di una volta.

Quindi, quando è venuto in discussione questo progetto di legge, con la generosità di questa proroga, ho pensato che fosse il momento di aiutare questa gente. Questa estate io, in Aula, in occasione della discussione del bilancio dell'agricoltura, ho ricordato un altro episodio. Incontrai un vecchio, un abitante della montagna, che emigrava. «Perchè emigri?» gli ho domandato. «Non possiamo far niente, non possiamo tenere una mucca perchè è impossibile irrigare il praticello». «Ricorrete» gli ho detto. «Ricorrere?!, io me ne vado!». Mi ha fatto impressione questo episodio. Allora mi son detto: c'è un progetto di legge che riconosco ispirato a buone intenzioni, avente per oggetto la proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni; allora, perchè non prorogare anche le piccolissime utenze, sia pure di fatto, sia pure non ancora riconosciute, prorogare cioè la possibilità di continuare a godere di queste utenze, prorogare il termine per domandarne il riconoscimento? Questo mi pare che potrebbe rientrare senza difficoltà nella legge.

Il rappresentante del Governo fa una questione di sede. Il Senato non è un tribunale o una Corte di assise, è un potere legislativo e, quando sente la necessità di una disposizione, non può arrestarsi di fronte ad una questione di sede. Se questa è una legge di proroga, si proroghi anche il termine per la presentazione delle domande per queste utenze.

Il fatto è che la legislazione attuale è male interpretata, male applicata. La legge del 1884 diceva che nessuno può derivare acque pubbliche se non abbia un titolo legittimo e non ne ottenga la concessione e che — articolo 24 — il possesso trentennale anteriore alla promulgazione della legge aveva valore ed efficacia di titolo. Dunque, ha efficacia di titolo il possesso da parte dei privati. Poi la legge del 1933 dice che coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, hanno usato di queste derivazioni, hanno

diritto alla concessione. Quindi, già allora nel 1933, se si doveva andare a cercare la prova del possesso, si andava nientemeno che a 80 anni addietro e di 80 anni addietro è difficile trovare testimoni viventi.

Ma c'è un'altra questione, quella riguardante le acque pubbliche. Nella legge del 1933 c'è un articolo che dice: saranno fatti gli elenchi delle acque pubbliche e saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Questo, per una ragione giuridica molto semplice e di carattere anche morale: non si può spogliare nessuno di quel che gode senza dargliene notizia. Quindi, io dico che la decorrenza per la dimostrazione del possesso doveva essere non dal trentennio anteriore al 1884, ma dall'atto della pubblicazione degli elenchi.

Mi si è risposto: voi non ne capite niente di leggi, ma io sono ben lieto di non capirne niente. Si dice che la pubblicazione degli elenchi non conta nulla, non è altro che una prova *juris tantum*. *Juris et de jure* io direi, perchè, se è necessaria la pubblicazione, vuol dire che è la pubblicazione che crea il diritto.

Posta così la questione, mi pare che la legge del 1933, all'articolo 13, dica che, « per quelle utenze per cui furono pubblicati gli elenchi a tutt'oggi », la domanda di riconoscimento deve farsi entro il 1935. Dunque, nel 1935, si era ancora in tempo per presentare questa domanda, per denunciare queste utenze. Perchè non si può prorogare questo termine del 1935? Sarà un'opera ben fatta, ci si accattiveranno le simpatie e la riconoscenza di coloro che si servono di queste piccolissime derivazioni, cioè della povera gente.

Ancora una osservazione. La Camera dei deputati, in un primo momento, in una sua relazione, aveva detto di approvare l'emendamento, poi ha cambiato idea. Ma io vedo scritto nella relazione alla Camera che « la decorrenza unica delle utenze venne determinata dallo stesso articolo 24 del testo unico al 1° febbraio 1917; sicchè esse si trovarono a scadere tutte insieme al 31 gennaio 1947 ». Anche qui c'è una inesattezza. Non è il 1947, ma il 1° gennaio 1949, perchè ci fu un decreto di proroga di due anni. E non so se al 1° gennaio 1949 fosse già presentato il progetto di legge.

Insomma è una cosa minima, che non porta nessun inconveniente. La questione di sede, di forma, è una sottigliezza.

Quindi per tutte queste ragioni, credo che si possa tagliar corto e confermare per la terza volta quel che già due volte la 7ª Commissione del Senato ha approvato.

BORROMEO. Nelle sedute precedenti abbiamo, riconoscendo le ragioni calorosamente esposte dal collega Fazio, approvato l'emendamento da lui proposto.

L'obiezione che è stata qui sollevata dal Sottosegretario Camangi ha indubbiamente giuridica consistenza. Anche se la questione sollevata dal collega Fazio ha una portata modestissima e quindi l'emendamento potrebbe essere accettato senza inconvenienti, trovo che non si può parlare di proroga di un diritto, se questo diritto non esiste. È tanto vero questo, che il collega Fazio, nel presentare la relazione al suo progetto di legge, concluse con queste parole: « Successivamente fu riferito che la VIII Commissione della Camera dei deputati, in sede referente, ha insistito nella sua tesi con rimessione in senso negativo all'Assemblea. Dopo di che, in vista di un eventuale conflitto per così piccola cosa tra i due rami del Parlamento, ho creduto di formulare l'infratemporizzato disegno di legge, il cui accoglimento potrebbe assorbire l'osteggiato emendamento rendendolo caduco ».

Il disegno di legge Fazio prevede, infatti, qualcosa di diverso dalla legge del 1933 e stabilisce che possono derivare acque pubbliche coloro che, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione degli elenchi — e non alla legge del 1884 — ne hanno usufruito.

Questo possiamo fare solo con un'altra legge, non in sede di questo disegno di legge, che è di proroga di un diritto già esistente.

Approvo quindi l'operato della Camera. Noi, aderendo alla tesi del senatore Fazio, entreremo in un conflitto che ci metterebbe, da un punto di vista giuridico, in stato di inferiorità rispetto alla Camera.

In sede di esame del disegno di legge Fazio potremo poi manifestare la nostra volontà di venire incontro a coloro che si servono di piccolissime derivazioni.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per convalidare il mio assunto desidero leggere alla Commissione un brevissimo tratto della relazione alla Camera dei deputati: « Ma il motivo giuridico fondamentale

che non consente l'inserimento nella legge del comma aggiuntivo è dato dal fatto che qui si tratta di concedere una proroga alla validità di concessioni regolari per le quali non vi è possibilità materiale di rinnovazione all'atto della scadenza.

« Come si può prorogare una concessione inesistente? »

« Appare evidente che il provvedimento previsto nel comma aggiuntivo sarebbe inapplicabile per carenza dell'oggetto giuridico cui dovrebbe riferirsi ».

Qui sta la sostanza della preclusione giuridica, in base alla quale la Camera approvò il rigetto dell'emendamento.

Ora mi pare che il senatore Borromeo ha posto nei termini esatti la questione. Il senatore Fazio la ritiene in vece di poco momento. Mi permetto di dissentire da lui: mi sembra che essa abbia notevole importanza, in quanto l'emendamento investe una quantità di questioni di ordine giuridico e pratico. Ma, indipendentemente dall'importanza o meno, mi pare non possa la Commissione del Senato non tener conto di questa esattissima posizione giuridica di preclusione posta dalla Camera. Io credo quindi che la Commissione debba accogliere la proposta della Camera e, poi, discutere la questione di merito nel disegno di legge Fazio.

FERRARI. Non comprendo tutte queste sottigliezze di carattere giuridico, ma resto ugualmente un po' perplesso di fronte a tante argomentazioni. Mi sembra che potremmo risolvere la questione in modo semplicissimo, accogliendo la proposta fatta in partenza dal collega Toselli. Noi dovremmo, cioè, soprassedere sul disegno di legge che stiamo esaminando e non discuterlo fino a tanto che il disegno di legge Fazio non sia stato da noi discusso, inviato con sollecitudine alla Camera e da questa approvato. Se il disegno di legge Fazio sarà approvato, magari con qualche leggera modifica, mi pare che tutti gli inconvenienti sarebbero eliminati e noi potremmo approvare il disegno di legge attuale come ci è stato inviato dalla Camera.

TROIANO. Mi associo alla proposta Ferrari. In occasione della prima discussione di questo disegno di legge, sono stato del tutto concorde con la tesi sostenuta dall'onorevole Fazio. Infatti la disciplina delle derivazioni di acque è stata portata fin alle più piccole utenze, danneggiando

così gravemente l'agricoltura, perchè i coltivatori non possono più irrigare i loro campicelli, non potendo dimostrare il loro buon diritto, a causa dell'eccessiva antichità del tempo cui fanno ricorso i termini disposti, mentre incorrono spesso in penalità per mancato rispetto della legge.

Non vedo la ragione di questo eccesso di regolamentazione disciplinare. E poi il Genio civile non potrà mai controllare tutte queste concessioni, queste derivazioni di un litro o due litri, perchè ciò richiederebbe un numero grandissimo di personale.

Sono del parere quindi di discutere il disegno di legge Fazio.

PRESIDENTE. Il senatore Fazio ha posto il problema delle piccole proprietà di montagna. Le sue considerazioni impressionano: questa sua battaglia ha un profondo contenuto. D'altra parte la relazione della Camera, su cui ha riferito l'onorevole Sottosegretario, è altrettanto convincente.

Abbiamo allora la proposta Toselli-Ferrari di discutere prima il disegno di legge Fazio. Se riusciamo ad approvarlo e se sarà poi approvato dall'altro ramo del Parlamento, possiamo accettare il disegno di legge governativo. Questa mi pare potrebbe essere una soluzione.

FRANZA. Credo che la Commissione debba avere l'obbligo, obbligo precipuo, di coordinare le proposte di legge di iniziativa parlamentare con i disegni di legge di iniziativa del Governo. Ora, io vedo nell'ordine del giorno della riunione, al n. 1: « Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni », al n. 2: « Modificazioni all'articolo 2, lettera b), della legge 11 dicembre 1933, n. 1175, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di utenza in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica ».

La mia preoccupazione, che è fondamentale, è che, quando viene in esame un disegno di legge avente un determinato oggetto ed esiste una proposta di legge con uguale oggetto, questi due disegni debbono essere coordinati ed esaminati contestualmente e, ove una disposizione di un disegno di legge abbia già ottenuto l'approvazione di un ramo del Parlamento, è chiaro che la Commissione deve sentire il dovere di esaminare la proposta di legge per quella parte già

approvata ed esaminata dall'altro ramo del Parlamento.

È proprio questa la situazione che oggi si verifica, perchè la Commissione VIII della Camera dei deputati, esaminando il disegno di legge governativo, ha sostanzialmente escluso la ragione che intende far valere nella proposta di legge il senatore Fazio, poichè conferma l'applicazione integrale dell'articolo 2, laddove il senatore Fazio con la sua proposta di legge vorrebbe modifiche all'articolo 2 della legge 11 dicembre 1933.

Perciò non posso aderire alla proposta del senatore Ferrari che vorrebbe inaugurare un nuovo sistema, cioè che questa Commissione esamini prima una proposta di legge di iniziativa del senatore Fazio, quando già, nell'ordine del giorno, al n. 1, è portato il disegno di legge approvato dall'VIII Commissione della Camera.

Questo, in linea di principio. Poi, nel merito, colgo l'occasione di fare una osservazione che ha la sua importanza. Mi riferisco ad alcune zone dell'Italia meridionale. Sia per iniziativa del Ministero dei lavori pubblici, sia della Cassa del Mezzogiorno, sono in corso progettazioni per acquedotti rurali ed acquedotti per approvvigionamento idrico con l'utilizzazione di acque superficiali. Vengono utilizzate acque per le quali non c'è titolo legittimo per il riconoscimento dell'utilizzazione. Si tratta di quelle acque per le quali ci sarà magari anche un possesso ultra trentennale, ma non c'è titolo. Poichè questi progetti sono in stadio avanzato di studio e l'interesse della popolazione all'approvvigionamento idrico è prevalente rispetto all'interesse del singolo cittadino, credo che nell'esame del disegno di legge bisognerebbe introdurre un emendamento al fine di stabilire che le domande non daranno diritto alla proroga delle utenze quando esistono progetti di utilizzazione di quelle acque al fine di approvvigionamento idrico della popolazione.

BUIZZA. Dato che il senatore Franza ha sollevato la questione del coordinamento delle proposte dinanzi alla nostra Commissione, debbo ricordare che alla nostra Commissione, in sede referente, è assegnato il disegno di legge: « Modifiche al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e nuove disposizioni per accelerare la costruzione di impianti idro-elettrici ». Ora anche il disegno di legge Fazio ha per oggetto: « Modifiche all'articolo 2, lettera b), della legge 11 di-

cembre 1933 ... ». Quindi questi due disegni di legge concernenti modifiche alla stessa legge dovrebbero essere coordinati.

BORROMEO. Quella del disegno di legge che esamineremo in sede referente, è materia complementare differente.

Quando poi alle osservazioni del collega Franza, mi permetto di richiamare la vostra attenzione su quel che è l'oggetto del disegno di legge che abbiamo esaminato più volte. Se noi leggiamo l'articolo 1 del disegno di legge governativo, troviamo queste ipotesi. Prima ipotesi: la proroga di 15 anni per le utenze aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 o che scadranno entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame e che prima della pubblicazione della legge non siano state rinnovate o non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo. Seconda ipotesi: le utenze aventi sempre per oggetto piccole derivazioni che hanno titolo a riconoscimento in base all'articolo 2, lettera a) e b), e all'articolo 3 del testo unico di legge sulle acque del 1933, che non siano state ancora riconosciute, hanno pure diritto alla proroga. Quindi si fa riferimento alle lettere a) e b) dell'articolo 2 del testo unico del 1933 che stabilisce che possono derivare acque coloro che per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge hanno utilizzato acque pubbliche limitatamente ad un certo quantitativo.

Quindi si tratta della proroga di queste situazioni, che sono previste dalla legge del 1933, che poi fa riferimento alla legge del 1884. Il collega Fazio che cosa propone invece? Propone che questa proroga riguardi anche le piccole utenze di fatto che abbiano base sopra una derivazione interrotta per il trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge odierna, quindi dal 1921, mentre prima occorre il possesso dal trentennio anteriore al 1884.

Quali sono le obiezioni a queste proposte? Si dice che il progetto di legge governativo concerne la proroga di diritti già esistenti, mentre la proposta Fazio stabilisce il riconoscimento di un diritto nuovo, cosa che non è ammissibile in sede di proroga.

Ora io osservo che il disegno di legge Fazio non è precluso da un rigetto dell'emendamento Fazio e che d'altra parte noi non possiamo non

tener conto della obiezione giuridica sollevata dalla Camera.

Allora io trovo che noi possiamo superare l'inconveniente discutendo prima il disegno di legge Fazio.

PRESIDENTE. Osservo che il disegno di legge Fazio riguarda tutte le derivazioni di acqua e non solo quelle piccole o piccolissime. Sarebbe bene precisare per non dar motivo ad obiezioni.

FAZIO. Posso limitare il mio emendamento alle derivazioni di un massimo di 50 litri.

TOSELLI, relatore. Ritengo che le osservazioni del senatore Borromeo, per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 2, debbono essere tenute in considerazione. Siccome questo progetto di legge si riferisce in modo specialissimo alle piccolissime derivazioni, io penso che questo concetto delle piccolissime derivazioni è bene che sia inserito e nell'articolo 1 e nell'articolo 2.

Occorre cioè introdurre, rispetto al testo unico delle acque, che riconosce solo la differenziazione tra grandi utenze e piccole utenze, quelle fino a mille litri, il nuovo concetto di piccolissime utenze, sino a 50-100 litri.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Dato che la Commissione è orientata nel senso di discutere prima il progetto di iniziativa del senatore Fazio, e dato che, ad avviso del Governo, questo progetto merita un esame molto attento per le notevoli conseguenze di ordine giuridico e pratico che indubbiamente comporta, pur non avendo nessuna difficoltà a questa inversione, e pur facendo notare che, con questo ennesimo rinvio, si compromette lo scopo del disegno di legge governativo, perchè così continua a permanere irregolare quella situazione che si voleva regolarizzare, penso che sia opportuno rimandare ad altra riunione la discussione del disegno di legge Fazio, rivolgendo nel contempo ai membri della Commissione più qualificati in questa materia l'invito a volerlo esaminare con attenzione. Debbo poi aggiungere che questa proposta Fazio, così come è formulata, non ha ottenuto l'approvazione del Consiglio dei ministri. Questo non è motivo di preclusione perchè la Commissione è sovrana. Debbo però preannunciare questa nozione di ostilità da parte del Governo

data l'importanza della materia e date le conseguenze che esso comporterebbe.

Sollecito perciò un rinvio per un più approfondito esame.

BORROMEIO. Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario che il disegno di legge così come è formulato non può essere accettato anche perchè non risponde nemmeno alle intenzioni del proponente. Vorrei sapere però dal rappresentante del Governo se, una volta modificato il testo, può dichiararsi favorevole per le piccolissime derivazioni, specie di montagna.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per quel che riguarda l'aspetto formale della questione vi ho detto già che il Consiglio dei ministri ha deliberato di opporsi all'accoglimento di questo disegno di legge. Per quanto riguarda il merito posso anche dire che ho l'impressione che le preoccupazioni del senatore Fazio siano in grandissima parte, se non nella loro totalità, ovviate e superate dallo stesso testo unico, così come è oggi.

Potremo discutere questa mia osservazione: non è il caso di farlo oggi. Vorrei però pregare il senatore Fazio, in via amichevole, di sottoporci due o tre casi concreti, per cui si possa discutere con maggior cognizione di causa, senza rimanere sempre nell'astratto.

TOMMASINI. La Commissione ormai è convinta della passione del senatore Fazio nel sostenere la sua tesi.

Proporrei allora che i senatori Fazio, Toselli, Buizza e Ferrari prendessero contatti col Ministero, in modo che, in una prossima riunione della Commissione, possano prospettarci delle soluzioni concrete.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione possa aderire alla proposta del senatore Tommasini e invitare i colleghi Borromeo, Buizza, Fazio, Ferrari e Toselli a rivedere il disegno di legge in modo che le obiezioni fatte dal Consiglio dei ministri possano essere superate. Invito anche l'onorevole Camangi a riferire al Governo sulle opinioni qui espresse facendo notare che la Commissione vuole che qualcosa sia fatto a favore di queste piccolissime utenze.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione ad una prossima seduta.